



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Manutenzione straordinaria per adeguamento tecnologico della centrale termoelettrica ex Elettra Produzione di Piombino (LI)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3912
<i>Proponente</i>	Snowstorm s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2787 del 6 luglio 2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di manutenzione straordinaria per adeguamento tecnologico della centrale termoelettrica ex Elettra Produzione di Piombino (LI), presentata dalla società Snowstorm s.r.l. con nota acquisita al prot. 2109/DVA del 29 gennaio 2018;

VISTA la nota prot. 2340/DVA del 31 gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 1, lett. a), dell'allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e prevede la sostituzione della sezione di generazione esistente della Centrale, con quattro motori endotermici di potenza termica complessiva pari a 148 MW;

CONSIDERATO che, sebbene il sito della Centrale in progetto non ricada all'interno di aree della Rete Natura 2000, il Proponente ha integrato lo Studio preliminare ambientale con uno Studio di incidenza ambientale al livello I (screening) che ha considerato le seguenti aree protette:

- ZPS IT5160009 “Promontorio di Piombino e Monte Massoncello” ubicato a circa 2,9 km dal sito di intervento;

- ZSC-ZPS T5160010 “Padule Orti – Bottagone” ubicato a circa 4,4 km dal sito di intervento;
- ZSC-ZPS IT5160011 “Isole di Cerboli e Palmaiola” ubicato a circa 9,3 km dal sito di intervento;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con il parere n. 2787 del 6 luglio 2018, ha ritenuto adeguate le considerazioni espresse dal Proponente nell’ambito dello Studio di incidenza ambientale e ha valutato che nel complesso la realizzazione dell’opera non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati e non inciderà sulle funzioni ecologiche del siti;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota acquisita al prot. 7735/DVA del 3 aprile 2018 ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITO il parere n. 2787 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di manutenzione straordinaria per adeguamento tecnologico della centrale termoelettrica ex Elettra Produzione di Piombino (LI), costituito da n. 30 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 2787 del 6 luglio 2018 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- l’art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l’autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “*condizioni ambientali*” ha sostituito il termine “*prescrizioni*”;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di manutenzione straordinaria per adeguamento tecnologico della centrale termoelettrica ex Elettra Produzione di Piombino (LI), proposto dalla società Snowstorm s.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. In ottemperanza alla disponibilità manifestata dal Proponente, all'avvio dell'attività sia effettuata una campagna di misurazioni dei livelli sonori emessi nell'ambiente esterno, al fine di verificare le stime previsionali e l'effettivo rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori esposti.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Entro il primo anno di esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL Toscana Nord Ovest

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

2. Dopo il primo anno di esercizio della centrale dovranno essere presentati i dati emissivi, al fine di confrontarli con i dati di modellizzazione esposti nello Studio Ambientale Preliminare.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Dopo il primo anno di esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

3. Durante la realizzazione dell'opera, il Proponente effettuerà il continuo monitoraggio dello stato del SIN con elaborazione di due Report, il primo alla realizzazione del 50% delle opere ed il secondo alla loro integrale realizzazione, da mettere a disposizione degli enti territoriali competenti, dai quali emergano:

- eventuali interferenze tra le attività di scavo per le fondazioni ed il suolo;
- eventuali interferenze tra le attività di scavo per le fondazioni e la componente idrica;
- puntuali indicazioni in merito allo stato della bonifica ed il livello di contaminazione di acqua e suolo.

Ambito di applicazione: Suolo, sottosuolo e acque

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Toscana

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana e AUSL Toscana Nord Ovest

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ivi indicati.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2787 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Snowstorm s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, al Comune di Piombino, all'AUSL Toscana Nord Ovest e all'ARPA Toscana.

Sarà cura della Regione Toscana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)